

PROCEDURA APERTA (AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E SS.MM.II.)

Servizi di somministrazione di lavoro a tempo
determinato

P.O. FSE Campania 2007-2013

CAPITOLATO TECNICO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG 4136430205)

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP G69I12000010006)



1. Premessa

L'Arlas, Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione, è l'ente strumentale della Regione Campania per le politiche del lavoro della formazione e dell'istruzione. All'ente sono affidati compiti inerenti la rete regionale dei servizi per il lavoro, il sistema informativo lavoro, l'osservatorio sul mercato del lavoro, i sistemi di accreditamento e valutazione delle politiche del lavoro e della formazione. Mission dell'ente è, in linea con gli indirizzi di policy regionale, l'integrazione delle politiche rivolte al mercato del lavoro, alle persone e alle imprese, e l'innovazione nella governance e nei funzionamenti del mercato del lavoro regionale.

All'Arlas competono in particolare funzioni collegate all'attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.482 del 26 settembre 2011 pubblicata sul Burc n.66 del 24 ottobre 2011 "Linee guida per il potenziamento dei servizi per il lavoro - Masterplan Campania". A tal fine con Decreto Arlas n. 153 del 27/09/2011 è stato approvato e adottato uno schema di convenzione con le Province per la realizzazione delle azioni di supporto alla realizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro previste dal Masterplan, incentrate sulle politiche attive realizzate attraverso i Centri per l'impiego delle Province, sulle attività concernenti il Sistema Informativo Lavoro ed infine sugli interventi di promozione e di sviluppo della cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel sistema regionale dei servizi per il lavoro.

I servizi richiesti intervengono nella Sistema regionale dei servizi per il lavoro, in particolare nelle strutture provinciali e dei centri per l'impiego che costituiscono l'ossatura del sistema pubblico dei servizi. I centri per l'impiego sono strutture operative delle Province incaricate di funzioni amministrative e di servizio collegate al funzionamento del mercato del lavoro e al supporto delle politiche attive per il lavoro indirizzate a cittadini e imprese. La disciplina che regola i centri per l'impiego è contenuta nel Dlgs 181/2000 smi e nella Legge Regionale 14/2008 con relativo regolamento attuativo n.8/2010.



PARTE I°- PRESCRIZIONI TECNICHE

2. Oggetto della gara

L'appalto ha per oggetto per l'affidamento di servizi di somministrazione di lavoro temporaneo da parte di un Agenzia per il lavoro (di seguito nominata, per brevità, Agenzia), in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appalto dovrà consentire all'Arlas (di seguito nominata, per brevità, Amministrazione), di richiedere all'Agenzia aggiudicataria, secondo le necessità che saranno di volta in volta comunicate, l'invio di lavoratore/i temporaneo/i, da impiegare presso le sedi indicate nel successivo punto 5, adatto/i a ricoprire, per capacità e professionalità, le mansioni corrispondenti alle categorie "C" e "D" dell'inquadramento e trattamento economico riferito al vigente Contratto Collettivo del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, al fine di soddisfare le esigenze correlate all'attuazione e alla gestione del Masterplan Regionale dei Servizi per il lavoro.

La temporanea utilizzazione di particolari figure professionali oggetto di somministrazione si rende necessaria per fornire supporto operativo e specialistico alle azioni del Masterplan secondo le diverse condizioni e tempistiche concordate con le Province e secondo le specifiche attività dei Centri per l'impiego. Il ricorso a tale servizio ha lo scopo di procurare all'Amministrazione uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità in relazione a speciali obiettivi nonché, se e in quanto compatibile con la normativa vigente, per il conseguimento di obiettivi, per i quali non è possibile il ricorso al personale in servizio. Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale richiesto dall'Amministrazione.

L'appalto prevede l'utilizzo di lavoratori di Categoria "D" e "C" come meglio indicato nella tabella riportata al successivo punto 5, riservando all'Amministrazione la possibilità di ricorrere all'Agenzia nel corso della durata contrattuale ogni qualvolta ricorrano le esigenze di personale a tempo determinato sopra indicate e, in ogni caso, fino alla concorrenza massima dell'importo complessivo stimato Iva esclusa di Euro 1.950.000,00= (unmilionenovecentocinquantamila/00), per la durata contrattuale minima prevista di 18 mesi.



3. Durata e importo dell'appalto

1. L'importo complessivo del contratto inteso come limite massimo delle prestazioni attivabili con le singole somministrazioni di lavoro è presuntivamente determinato in € 1.950.000,00 oltre Iva sulla parte imponibile (margine di utile netto).

2. L'importo del contratto sarà determinato dalle prestazioni richieste ed effettivamente utilizzate in termini di ore riferite alle singole figure professionali.

3. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, l'Amministrazione provvederà ad acquisire e trasmettere, a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, la documentazione sottoscritta con cadenza mensile dai responsabili delle strutture (Direzioni Uffici Provinciali Lavoro e sedi periferiche, CPI e distaccamenti) che avranno usufruito delle prestazioni stesse, indicante le ore effettivamente lavorate, nonché le assenze per malattie, ferie e permessi (espresse in ore); tale documentazione sarà trasmessa all'Agenzia a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, entro le ore 12.00 del quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Resta inteso che l'Amministrazione corrisponderà all'Agenzia unicamente il corrispettivo per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

4. L'ARLAS non assume alcun obbligo di richiedere l'attivazione di un numero predeterminato di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, senza possibilità per l'Agenzia aggiudicataria di vantare alcuna pretesa.

5. L'appalto ha la durata di 18 mesi.

6. L'Agenzia s'impegnerà per la durata dell'appalto a selezionare il personale richiesto dall'ARLAS, in relazione alle competenze necessarie e alle prestazioni da eseguire, garantendo, per tutte le unità, un adeguato standard qualitativo in rapporto al profilo professionale indicato;

7. L'Agenzia dovrà evadere la richiesta dell'Amministrazione fornendo il prestatore di lavoro richiesto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Tale termine potrà essere interrotto una sola volta, per casi giustificati ed eccezionali (ad esempio quando l'elevata specializzazione richieda un adeguato periodo di formazione).

8. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione. A tal fine l'Amministrazione procederà con proprio atto all'impegno di spesa e all'individuazione esatta dei profili professionali dei lavoratori, della sede e dell'orario di lavoro e della durata delle prestazioni lavorative richieste, dandone preventiva comunicazione scritta all'Agenzia.

4. Oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza sono predeterminati forfettariamente nella misura dell'1% dell'importo a base d'asta per la durata contrattuale minima prevista di 18 mesi e comprendono le attività di formazione, informazione e prevenzione previste dal D.lgs 81/08 in relazione alle attività lavorative da rendersi in favore dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come previsto dall'art. 26, comma 3bis, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 non ha l'obbligo di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale.

5. Individuazione dei lavoratori

Il personale richiesto all'Agenzia dovrà essere idoneo all'impiego, possedere una buona attitudine alle relazioni con il pubblico, assicurare un comportamento ed un atteggiamento adeguati alle funzioni da svolgere.

Tale personale dovrà essere in possesso del titolo di studio per l'accesso alla Categoria "C", posizione economica "C1" o alla Categoria "D" posizione economica "D1" del Contratto Collettivo per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali secondo i seguenti profili professionali:

| Categoria | Posizione Economica | Profilo |
|-----------|---------------------|----------------------------|
| D | D1 | Specialista Amministrativo |
| C | C1 | Assistente Amministrativo |
| C | C1 | Assistente Informatico |

Sedi di lavoro: Arlas; Direzioni Uffici Provinciali Lavoro e sedi periferiche (CPI e distaccamenti)

I lavoratori saranno impiegati in attività di supporto tecnico – amministrativo, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo connesse al Masterplan dei servizi per il lavoro.

6. Orario di servizio

L'orario di lavoro standard sarà di 36 ore settimanali, articolato su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì). Potranno essere comunque previste articolazioni variabili dell'orario (anche con contratti part-time) nel caso di esigenze particolari che verranno indicate dall'Amministrazione e fatte salve eventuali esigenze straordinarie nella misura massima stabilita dal vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. L'effettuazione di lavoro straordinario da parte del lavoratore sarà consentita solo in casi eccezionali e dovrà essere autorizzata dal Dirigente responsabile della struttura ove il medesimo presta servizio; pertanto, in tali casi, l'Agenzia non potrà richiedere alcuna maggiorazione per il servizio svolto dal lavoratore rispetto a quanto offerto in sede di gara.

Rimane ferma comunque la facoltà di disporre, in alternativa del pagamento delle ore straordinarie, l'applicazione del riposo compensativo in conformità alle disposizioni contrattuali regionali.

7. Requisiti del personale e periodo di prova

Il lavoratore somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo conforme a quanto verrà richiesto dall'Amministrazione.

Il lavoratore somministrato è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al vigente C.C.N.L. di categoria per i lavoratori temporanei.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta a procedere alla sostituzione dei lavoratori.

Qualora le assenze a qualsiasi titolo del lavoratore superino il 20% (venti per cento) della durata del singolo contratto di somministrazione, l'Agenzia si impegna a sostituire il lavoratore con oneri a proprio carico. In tal caso l'Amministrazione dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

8. Disciplina del servizio

L'Agenzia avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la somministrazione stessa e le norme del presente capitolato.



9. Obblighi dell'Agazia

L'Agazia si impegnerà a:

- a) assumere i lavoratori con contratto scritto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e del C.C.N.L per la categoria delle Agenzie imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
- b) procedere al pagamento diretto dei lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale e alla relativa posizione economica di inquadramento secondo la vigente disciplina contrattuale collettiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276; l'Agazia, inoltre, si impegna a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'Agazia;
- c) provvedere al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti;
- d) provvedere all'iscrizione dei lavoratori presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- e) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e, in particolare, tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo;
- f) provvedere alla liquidazione della retribuzione ai lavoratori somministrati con periodicità mensile;
- g) accertare l'idoneità all'impiego dei lavoratori somministrati, trasmettendo, se richiesto dall'Amministrazione, apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tali accertamenti saranno a carico esclusivo dell'Agazia;
- h) informare e formare professionalmente i lavoratori somministrati, secondo il progetto di formazione proposto in sede di offerta tecnica, fornendo anche la prescritta formazione in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del Decreto Legislativo n. 276/2003.
- i) a sostituire il personale fornito, assente a qualsiasi titolo, entro 10 giorni, con personale di pari qualifica e profilo professionale, per l'intera durata dell'assenza. L'Agazia è tenuta a comunicare tempestivamente all'ARLAS l'eventuale assenza del prestatore di lavoro titolare e il nominativo della persona in sostituzione.
- j) Eventuali indennità accessorie o rimborsi spese spettanti al lavoratore (ad esempio nel caso di trasferte per missioni di servizio preventivamente autorizzate) saranno comunicati all'Agazia che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.

10. Obblighi dell'Amministrazione

L'ARLAS assumerà le seguenti obbligazioni:



- a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione assicurando al medesimo, per quanto non di competenza dell'Agazia, l'adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza;
- b) comunicare all'Agazia i trattamenti retributivi applicabili anche a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e contrattuali;
- c) rimborsare all'Agazia gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
- d) comunicare tempestivamente, su iniziativa della struttura interessata, all'Agazia gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che l'Agazia dovrà esercitare.
- e) informare tempestivamente e per iscritto l'Agazia in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento degli obblighi di legge.
- f) provvedere agli accertamenti sanitari pre-assuntivi e agli altri obblighi di sorveglianza medica e rischi specifici nonché agli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008
- g) pagare direttamente al lavoratore, in caso di inadempimento dell'Agazia, il trattamento economico nonché il versamento dei contributi previdenziali fatto salvo il diritto di rivalsa;
- h) rispondere dei danni cagionati a terzi dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni ex art 26 D. Lgs. 276/03;
- i) garantire al lavoratore somministrato il diritto di prestare la propria opera lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto individuale, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso;
- j) ad assicurare ai lavoratori somministrati l'adozione di tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità alle disposizioni indicate nel D. Lgs 81/08 e s.m.i, garantite ai propri dipendenti;
- k) fornire ai lavoratori somministrati, in relazione ai compiti assegnati, di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex D. Lgs 81/2008;
- l) garantire ai lavoratori somministrati la sorveglianza sanitaria prescritta dal Protocollo Sanitario aziendale in relazione alle mansioni svolte;
- m) comunicare tempestivamente gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che dovrà esercitare l'Agazia;
- n) in caso di infortunio comunicare tempestivamente, entro la giornata, all'Agazia, tutti gli elementi utili per gli adempimenti di legge;

11. Corrispettivo del servizio

Con la sottoscrizione dei singoli contratti di somministrazione, l'ARLAS s'impegna a riconoscere all'Agazia, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, la tariffa oraria derivante dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore offerto, rispetto alla tariffa oraria lorda per il profilo professionale richiesto come prevista dal C.C.N.L. vigente alla data della prestazione, oltre Iva sulla parte imponibile (margine di utile netto).



La tariffa oraria è stata determinata, per ciascuna categoria di appartenenza, ai sensi del vigente C.C.N.L. – biennio economico 2008-2009, in funzione dello stipendio tabellare, della tredicesima mensilità, dell'indennità di comparto, dell'indennità di vacanza contrattuale e delle ore mensili previste contrattualmente (pari a n. 156):

CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1

| | |
|--|---|
| a) Stipendio tabellare | 21.166,71 |
| b) 13° mensilità | 1.763,89 |
| c) Indennità di comparto | 622,80 |
| d) Vacanza contrattuale | 180,44 |
| Totale annuo (a+b+c+d) | 23.733,84 |
| Totale mensile (totale annuo/12) | 1.977,82 |
| COSTO ORARIO (totale mensile/156) | 12,68 (dodicivirgolasessantotto) |

CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1

| | |
|--|---|
| a) Stipendio tabellare | 19.454,16 |
| b) 13° mensilità | 1.621,18 |
| c) Indennità di comparto | 549,60 |
| d) Vacanza contrattuale | 158,08 |
| Totale annuo (a+b+c+d) | 21.783,02 |
| Totale mensile (totale annuo/12) | 1.815,25 |
| COSTO ORARIO (totale mensile/156) | 11,64 (undicivirgolasessantaquattro) |

Il prezzo orario offerto (costo orario lordo da moltiplicare per il coefficiente moltiplicatore offerto), dovrà comprendere tutti i seguenti elementi:

1. ricerca e selezione del personale;
2. retribuzione dei lavoratori;
3. oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da C.C.N.L. per le imprese
2. fornitori di lavoro temporaneo;
4. quota assicurativa INAIL;
5. rateo TFR;
6. rateo ferie;
7. oneri relativi al Fondo obbligatorio per la formazione dei lavoratori temporanei.
8. festività soppresse e infrasettimanali;
9. sostituzione del personale;
10. attività di formazione;
11. quant'altro proposto dall'Agenzia nella propria relazione tecnica d'offerta;
12. utile dell'Agenzia.

12. Sostituzione dei lavoratori

Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, (assenze continuative non giustificate, dimissioni ecc.), da qualunque causa determinata, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione.

Nel caso di disservizi causati da assenze del lavoratore che superino il 20% (venti per cento) della durata del singolo contratto di lavoro, l'Agenzia si impegna a sostituire il lavoratore, previa richiesta espressa dell'Amministrazione.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, negli stessi termini di cui al predetto comma 1, con ogni onere a suo carico.

13. Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è esercitata dall'Agenzia come previsto dall'art. 23, comma 7, del Decreto Legislativo n. 276/2003, anche su segnalazione dell'Amministrazione la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 300/70 e delle norme disciplinari previste dal vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

14. Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione si riserva ampia facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Agenzia stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente capitolato e al relativo contratto, l'Amministrazione segnalerà, quanto rilevato, all'Agenzia che provvederà tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia dagli obblighi o dalle responsabilità inerenti al contratto.

All'Amministrazione compete il monitoraggio della spesa e la verifica che i contratti in attivazione dalle diverse strutture non superino il valore massimo del presente appalto di cui al punto II.2.1 del bando di gara.

15. Obblighi di riservatezza

Il personale dell'Agenzia è tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai dati e alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio.

Il personale medesimo è, inoltre, obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie, informazioni, corrispondenza relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dall'Amministrazione.

PARTE II – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

16. Garanzia di esecuzione

L'Agenzia dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, la garanzia di esecuzione prevista all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Tale garanzia di esecuzione dovrà essere costituita entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della notifica di aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'Agenzia dopo la liquidazione dell'ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni l'Amministrazione potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l'Agenzia sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di R.T.I. la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'impresa mandataria e dovrà essere intestata sia alla società capogruppo che alle società mandanti; in caso di Consorzio la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dovrà essere intestata al Consorzio stesso ed a tutte le società consorziate esecutrici dell'appalto.

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente contratto è il rispetto da parte della somministratrice degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la dimostrazione da parte della stessa del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e

previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione della presente somministrazione, attraverso la consegna di apposita documentazione probatoria (in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C.). Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dalla somministratrice all'ARLAS.

L'Agenzia si impegnerà ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. Essa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge e si impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, si impegna ad inviare la comunicazione e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e il codice fiscale
- tutti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è acceso il conto corrente),.
- i nominativi e le generalità dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale

L'Agenzia dovrà e si impegnerà a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il committente non esegue alcun pagamento alla somministratrice in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi. La somministratrice si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara CIG e il CUP.

18. Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'agenzia non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente la puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al presente capitolato e all'offerta tecnica presentata, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali di seguito indicate.



In caso di ritardo nella fornitura e nella sostituzione del prestatore di lavoro richiesto dall'Amministrazione rispetto alle tempistiche previste dal presente capitolato, verrà applicata una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Qualora l'Agenzia ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del futuro contratto con le modalità ed entro i termini previsti dal medesimo, ovvero offerti in sede di gara, l'Amministrazione potrà avvalersi di altra Agenzia per l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'Agenzia, alla quale saranno addebitati i relativi costi, oltre agli eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

Ogni inadempienza verrà tempestivamente contestata per iscritto dalle rispettive strutture ed inoltrata al domicilio dell'Agenzia anche a mezzo fax dall'Arlas. Decorso 8 (otto) giorni solari dal ricevimento della contestazione senza che l'Agenzia abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Per il pagamento delle penalità e l'eventuale rifusione dei danni subiti, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sulle somme dovute all'Agenzia ovvero sulla garanzia di esecuzione di cui all'art. 18 del presente capitolato.

19. Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi l'ammontare del 10% dell'importo complessivo del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento all'eventuale maggiore danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
- d)avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'Agenzia;
- e) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione;
- f) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. Facoltà di recesso

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Agenzia con lettera raccomandata A.R. In tal caso l'Amministrazione si obbliga, nei confronti dell'Agenzia, al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso; secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

21. Divieto di subappalto

E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto.

22. Cessione del contratto e del credito

E' vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

La cessione dei crediti è regolata, secondo le procedure tassativamente ivi indicate, dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

23. Variazione della ragione sociale

L'Agenzia dovrà comunicare all'Amministrazione le variazioni intervenute della denominazione o ragione sociale della stessa. Le suddette variazioni operano nei confronti dell'Amministrazione solo dopo aver proceduto alle verifiche previste dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

24. Controversie e Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Agenzia in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto verranno affrontati, qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità indicate rispettivamente dall'art. 239 e dall'art. 240 del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Foro competente è quello di Napoli, anche per gli effetti del R.D. 30 Ottobre 1933, n. 1611.

25. Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

